

DIOCESI DI MESSINA LIPARI SANTA LUCIA DEL MELA

STATUTO

DELLA CONSULTA DIOCESANA

DELLE AGGREGAZIONI LAICALI

Premessa

Madre e Maestra, “la Chiesa nella rinnovata effusione dello Spirito pentecostale avvenuta con il Concilio Vaticano II ha maturato una più viva coscienza della sua natura” (Christifideles Laici n. 1). L'ecclesiologia di comunione è l'idea centrale e fondamentale del Concilio che – riproponendo le immagini della Chiesa Corpo Mistico e Popolo di Dio (ibidem n. 19) e la fondamentale eguale dignità filiale e battesimale di sacerdoti, religiosi e laici – con il suo ricchissimo patrimonio dottrinale, spirituale e pastorale ha riservato pagine quanto mai splendide sulla natura, dignità, spiritualità, missione e responsabilità dei fedeli laici (ibidem n. 1).

La Chiesa, con lettura sapienziale, riscoprendo nel suo grembo la luminosa, secolare testimonianza dei fedeli laici, impegnati nell'apostolato personale e associato, ha svelato nei documenti conciliari, in particolare nella *Lumen Gentium* e nell'*Apostolicam Actuositatem*, i tratti caratterizzanti l'Apostolato laicale ed ha dato voce a forma, riconoscimento e conferma allo stile evangelico della loro feconda partecipazione alla missione della Chiesa.

In questo contesto, con gioia e rinnovato zelo, i laici delle Organizzazioni ecclesiali di Messina hanno avviato un cammino comunione. Incoraggiati e sempre accompagnati con paterna cura dai loro Pastori hanno costituito la Consulta Diocesana dell'Apostolato dei laici di cui l' 8 settembre 1979 l'Arcivescovo Mons. Cannavò ha approvato lo Statuto.

Costituita coerentemente con la visione ecclesiologica conciliare e con le indicazioni del Magistero della CEI e dell'Arcivescovo, si è voluta e riconosciuta come Organismo diocesano di partecipazione ecclesiale, al servizio della comunione fra le Associazioni ecclesiali laicali per una più matura coscienza del posto e dell'impegno dei laici nella Chiesa e nella comunità degli uomini, in cammino col Vescovo e, attraverso lui, con tutte le componenti della Chiesa locale. Tale aspetto è centrale, fondamentale e fondativo: esso evita ogni visione efficientistica e riconduce alla vera efficacia dell'essere ed agire dei fedeli, che si trova nell'essere e camminare come Chiesa.

Di conseguenza fa proprie le finalità espresse dal Magistero: accrescere l'unità e la comunione del Popolo di Dio; promuovere e favorire fra le Organizzazioni la reciproca conoscenza, la comune riflessione, il confronto di idee ed esperienze, eventuali accordi per iniziative comuni e lo studio dei problemi di comune interesse.

In questa visione riconosce il Consiglio Pastorale Diocesano espressione privilegiata di sintesi partecipativa ed unitaria della Chiesa locale e si impegna a contribuire alla sua vita con la partecipazione dei suoi rappresentanti. Sa di essere chiamata ad impegnarsi in un discorso costruttivo e

in un impegno realizzativo e, vivendo in sintonia con il CPD, a ricevere da questo indicazioni e sollecitazioni e presentare riflessioni, istanze e proposte.

I suoi laici, sia come singoli, come Associazioni e come Consulta, sono chiamati a saper apportare anche nel civile la propria visione evangelica, in adesione al Magistero della Chiesa che è anche termine di confronto e di sintesi tra fede e storia..

Inoltre la Consulta nasce nutrendo la speranza di essere lievito animatore delle forze laicali nella Chiesa locale, e di favorire la costituzione matura, piena e responsabile del Consiglio dei Laici.

La Consulta diocesana dell'Apostolato dei laici di Messina è stata luogo di comunicazione tra le diverse aggregazioni laicali; sempre presente e propositiva in CPD e negli eventi più significativi della Chiesa locale, regionale, nazionale; strumento di partecipazione; anticipo di scelte e cammino pastorale e, sia pure fra luci ed ombre, luogo di formazione e di crescita ecclesiale dei laici; interlocutore costruttivo ed incisivo in più settori del civile nel contributo alla costituzione di Istituzioni e servizi.

In questi anni la nostra Consulta, in comunione con la Chiesa locale, ha fatto proprio il patrimonio teologico-dottrinario-ecclesiologico del Concilio, del Magistero pontificio, della CEI.

- Chiesa tutta comunione, tutta ministeriale e missionaria, radicata nel mistero trinitario, come vita di intima comunione e familiarità col Padre, per mezzo del Figlio, nello Spirito Santo; realtà sacramentale e misterica del Corpo mistico, Uno nella molteplicità delle membra portatrici di differenti doni e uffici, secondo la volontà dello Spirito (cf L.G. nn. 1-13; Ap. Ac.; Nota Pastorale “Le Aggregazioni laicali nella Chiesa, n. 5)
- Chiesa, Popolo di Dio, tutto sacerdotale, regale e profetico, carismatico, perché Uno solo è il Signore, una sola la fede, uno solo è il battesimo: comune, quindi, la dignità dei membri per la loro rigenerazione in Cristo; comune la vocazione alla perfezione, alla santità; una sola la salvezza, una sola speranza, indivisa la carità, perché uno solo è lo Spirito che abita nel cuore dei figli di Dio come in un tempio (Lumen Gentium 9c).
- Chiesa chiamata ad approfondire la coscienza di se stessa e meditare il suo ministero; a confrontare l'immagine sua ideale – quale Cristo vide, volle, amò – con il suo volto reale, fedele ai lineamenti del fondatore, ma mai perfetta, chiamata ad un permanente e rinnovato impegno nel dialogo di salvezza col mondo moderno (Ecclesiam Suam; Vaticano II).
- Chiesa che nel suo vissuto teologale, nel cammino, sviluppa una riflessione teologica pienamente “teandrica”, perché innestata in Cristo Redentore, con un progressivo sviluppo del confronto Chiesa-mondo, Vangelo e segni dei tempi, missione e salvezza dell'uomo (Gaudium et Spes n. 40).

- Chiesa che partecipa al Cristo totale, al pienamente umano e pienamente divino, al dinamico e allo statico, e che – vivendo nel contrasto – subisce tutto il cammino della contraddizione, dell'affanno, della ricerca, in definitiva della povertà (Lumen Gentium n. 48 C).

Ma la presa di coscienza della comunione e della responsabilità – sul piano ontologico e dei carismi – si esprime, sul piano dell'agire, in cooperazione pastorale.

E sul piano ontologico l'unità del popolo di Dio, con Cristo ed in Cristo, si esprime ed essenzializza nell'unità col Pastore della Chiesa universale e della Chiesa locale: unità di Fede che comporta un cammino di obbedienza che genera la libertà dei figli di Dio; di dialogo alla presenza dello Spirito (N.P. Le aggregazioni laicali nella Chiesa n. 6; Lumen Gentium nn. 26-27); di comunione che si realizza totalmente nella compartecipazione all'Eucaristia (Lumen Gentium n. 33), che diventa sorgente di vita, partecipazione al Cristo Risorto nella misura in cui è partecipazione al Cristo che soffre, quindi condivisione con gli ultimi, per cui la Chiesa ed ogni singolo fedele, debbono essere strumenti di liberazione e di resurrezione (Lumen Gentium n. 36).

“I laici che hanno una parte propria e assolutamente necessaria nella missione della Chiesa (Ap. Ac. nn. 1-8) in virtù della vocazione battesimale sono chiamati dal Signore (Christifidels Laici n. 1) e sono obbligati a vivere l'apostolato individuale, che è insostituibile ed è forma prima e condizione anche dell'apostolato associato (Ap. AC. n. 16; Nota Pastorale “Le Aggregazioni laicali nella Chiesa, n. 9)”

“I fedeli tuttavia ricordino che l'uomo, per natura sua, è sociale e che piacque a Dio di riunire i credenti in Cristo per farne il Popolo di Dio ed un unico corpo. Quindi l'apostolato associato corrisponde felicemente alle esigenze umane e cristiane dei fedeli e al tempo stesso si mostra come segno della Comunione e dell'unità della Chiesa in Cristo, che disse: “Dove sono due o tre riuniti in mio nome io sono in mezzo a loro” (Ap. Ac. n. 18, Nota Pastorale “Le Aggregazioni laicali nella Chiesa, n. 9).

“E' un segno che deve manifestarsi nel più ampio contesto della comunità cristiana (Christifideles Laici n. 29) sia all'interno che all'esterno delle varie forme aggregative in una dinamica di “integrazione organica delle legittime diversità (Novo Millennio Ineunte n. 46) e di reciprocità fra doni gerarchici e doni carismatici (L.G. 4,12) sia per ciò che riguarda la vita ecclesiale, sia per ciò che riguarda, in forma propria e specifica, la presenza del laicato nella vita sociale e culturale” (Premessa dello Statuto della Consulta Regionale Siciliana).

“La libertà aggregativa dei fedeli laici è la libertà dei figli di Dio, secondo la dinamica del Battesimo, che dona la libertà dello Spirito per la quale, svincolati da interessi egoistici, i cristiani sono, mediante

la carità, al servizio gli uni degli altri” (Nota Pastorale “Le Aggregazioni laicali nella Chiesa, nn. 10-19).

L'aggregarsi dei fedeli laici costituisce pertanto un vero e proprio diritto-dovere di partecipazione per una efficace e fruttuosa presenza nella storia (cf CIC nn. 212-215).

“Chiamati a vivere in compresenza, complementarietà e corresponsabilità (Comunione e Comunità n. 65) l'impegno della “nuova evangelizzazione”, perché possano partecipare in modo incisivo ed efficace le Aggregazioni laicali alla condizione della comunione all'interno della Chiesa locale (N.P. “Criteri di ecclesialità dei gruppi, movimenti e associazioni dei fedeli nella Chiesa” n. 21) devono aggiungere le seguenti condizioni necessarie:

- A) l'urgenza di essere sempre più scuole di formazione permanente ed integrale (umana, spirituale, dottrinale e culturale),
- B) la necessità della collaborazione affettiva ed effettiva fra di loro nella reciproca stima e nel vicendevole scambio di doni superando ogni forma di antagonismo e di rivalità Avere stima le une delle altre e riconoscere come grazia la loro pluralità e, perciò stesso, la loro complementarietà è un imperativo morale per le Aggregazioni ecclesiali, in forza della “vita secondo lo Spirito” (Nota Pastorale “Le Aggregazioni laicali nella Chiesa, n. 44)
- C) il dovere di far parte della Consulta delle Aggregazioni laicali (Nota Pastorale “Criteri di ecclesialità dei gruppi, movimenti e associazioni dei fedeli nella Chiesa” n. 21; Nota Pastorale “Le Aggregazioni laicali nella Chiesa, n. 44), “vista al pari degli altri Organismi ecclesiali di partecipazione, “scuole e palestre” che educano al senso e al servizio della comunione e contribuiscono non solo a creare una mentalità nuova, ma a costruire e a rivelare la Chiesa conciliare” (Comunione e Comunità n. 71).

La Consulta – il cui scopo è servire tutte le Aggregazioni soprattutto le più piccole e in difficoltà, la loro vocazione missionaria, il loro impegno culturale e la maturazione di una spiritualità adulta – è luogo di preghiera e di dialogo, di confronto, di elaborazione di un comune patrimonio teologico, pastorale e culturale, frutto del convergere delle singole esperienze associative.

La Consulta non è una superassociazione. L'operatività, intesa come attuazione di progetti o attività pastorali, è propria delle singole Aggregazioni – che sono i soggetti pastorali – che, secondo la specificità dei loro carismi e competenze, in autonomia o collegate in progetti condivisi, partecipano – realizzandola – all'unica pastorale della Chiesa locale, per un servizio all'uomo, considerato nella complessità e unitarietà del suo essere persona. Per questo, nel rispetto dell'autonomia di ciascuno e di tutte, può promuovere un certo coordinamento fra le loro diverse attività.

E' proprio della Consulta realizzare momenti di formazione, di catechesi, di studio su ciò che è comune alle Aggregazioni, perché esse siano protagoniste e partecipi nelle varie situazioni concrete del mondo, impegnate a perfezionare l'ordine temporale con lo spirito evangelico, ad accogliere i segni dei tempi, sensibilità e bisogni.

A tal fine è necessario che la Consulta costituisca Commissioni di studio permanenti a cui ogni Aggregazione deve partecipare (Statuto CNAL 2009), perché in esse nella complementarità e nella pluralità delle diverse Aggregazioni si pervenga ad una visione più puntuale della realtà ecclesiale e sociale e ad una rispondente formazione e competenza.

In un contesto culturale e sociale segnato dalla frattura fra fede e vita, da una irrisolta questione morale che tocca con fenomeni gravi e pervasivi tutti gli ambiti della vita, la Consulta – alla luce della Dottrina Sociale della Chiesa – “è chiamata ad essere coraggiosa scuola di pensiero e di azione, luogo e strumento di dialogo con gli uomini e le donne del nostro tempo, di creatività progettuale nelle diverse realtà temporali del sapere e dell'agire pubblico e privato, con una penetrante opera di discernimento sulle frontiere vecchie e nuove della politica, dell'economia, della famiglia, dell'educativo, della giustizia e della legalità, dell'ecumenismo e del dialogo interreligioso, concorrendo alla costruzione di un'autentica civiltà dell'amore“ (Premessa Statuto Consulta Regionale Sicilia).

Con questo patrimonio e questo impegno la nostra Consulta rinnova il suo Statuto ed assume la denominazione di Consulta Diocesana delle Aggregazioni laicali.

CAPITOLO PRIMO IDENTITÀ, NATURA E FINI

ART. 1

La Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali (CDAL), organismo comunionale della Chiesa locale, promosso dalla CEI è

- l'espressione e lo strumento della volontà delle aggregazioni laicali di apostolato, presenti e operanti nella Chiesa che è in Messina - Lipari - Santa Lucia del Mela, di valorizzare la comunione e la collaborazione tra loro e di accrescere l'unità e la comunione del popolo di Dio;

- il luogo nel quale esse vivono in forma unitaria il rapporto con l'Arcivescovo e la Chiesa locale, offrendo la ricchezza delle loro possibilità apostoliche e accogliendone fattivamente i programmi e le indicazioni pastorali.

ART. 2

Fanno parte della CDAL le aggregazioni aventi carattere nazionale, o regionale o diocesano riconosciute o erette dall'Autorità Ecclesiastica competente, sia che si tratti di associazioni e di terzi ordini, sia che si tratti di movimenti, di gruppi o di altre forme simili, purché dotati di regolare statuto ai sensi del can. 304 e rispondenti ai criteri di ecclesialità indicati dall'Esortazione Apostolica *Christifideles Laici* (n. 30).

L'accoglimento della domanda spetta all'Arcivescovo, sentito il parere del Comitato Animatore della CDAL, e comporta l'inserimento nella CDAL e l'impegno alla partecipazione con i diritti e i doveri dei membri.

Possono essere chiamate dall'Arcivescovo a far parte della CDAL aggregazioni per la specificità, emblematicità e particolare incidenza apostolica d'ambiente.

Per le stesse motivazioni la CDAL può proporre all'Arcivescovo l'inserimento in Consulta di altre aggregazioni.

ART. 3

La CDAL, nel rispetto dell'identità e di compiti delle singole aggregazioni, si propone di:

- valorizzare la forma associata dell'apostolato dei fedeli laici, richiamando costantemente il suo significato nel quadro di una comunità ecclesiale caratterizzata dalla compresenza, partecipazione e corresponsabilità di tutte le componenti ecclesiali, tutte al servizio della comunione e della missione nella specificità dei diversi ministeri e carismi;

- promuovere e favorire la reciproca conoscenza, stima, amicizia e lo scambio di idee e di esperienze;

- far crescere uno stile e una prassi di laicato maturo e responsabile, in uno spirito di comunione e collaborazione, primariamente "facendo la verità nella carità", anche attraverso iniziative di studio e riflessione, di dialogo e di confronto, di verifica, per una più attenta e più responsabile partecipazione alla vita pastorale della Chiesa da parte delle singole aggregazioni;

- approfondire l'esame della realtà ecclesiale e sociale della Diocesi, operare nella Chiesa locale in forza, in virtù e a beneficio della stessa Chiesa locale, con una sua specifica proiezione nel Consiglio Pastorale Diocesano e formulare proposte in vista dell'elaborazione degli orientamenti e delle linee pastorali della Chiesa locale;

- assumere gli orientamenti pastorali generali della Diocesi, nel quadro del piano pastorale della CEI e delle indicazioni specifiche della CEI e della CESI, sollecitando e sostenendo la mediazione delle singole aggregazioni;
- promuovere iniziative comuni con il consenso e la partecipazione delle aggregazioni aderenti, in ordine a istanze e problemi di particolare attualità e rilevanza, nell'ambito dell'evangelizzazione del territorio e dell'animazione cristiana dell'ordine temporale;
- promuovere il dialogo e la collaborazione con i Vicariati e le Parrocchie e sostenere in merito l'attività delle aggregazioni per una maggiore e più consapevole assunzione di responsabilità da parte del laicato.

ART. 4

La CDAL mantiene i più stretti legami di comunione ecclesiale con l' Arcivescovo, col quale il Comitato Animatore concorda le convocazioni di assemblea al fine di poterne assicurare la presenza. Segno della permanente comunione della CDAL con l'Arcivescovo è la presenza del Vicario Episcopale per l' Apostolato dei Laici (o il Delegato), che è l'animatore spirituale della Consulta e mantiene un costante rapporto di riferimento e di consultazione con l' Arcivescovo. Lo stesso Comitato Animatore con il Vicario Episcopale per l'Apostolato dei Laici riferisce all' Arcivescovo del cammino della Consulta e del Comitato.

ART. 5

La CDAL in comunione con l' Arcivescovo e nel modo suo proprio, collabora con il Consiglio Pastorale Diocesano. Mantiene i rapporti con la Consulta Nazionale delle Aggregazioni Laicali e con l'analoga Consulta Regionale e mantiene il dialogo con gli Organismi comunionali diocesani, il Consiglio Presbiterale, i Consigli dei Religiosi e delle Religiose, con gli Uffici Pastoralis Diocesani, con la Caritas, con il Seminario Arcivescovile e con gli Istituti teologici.

CAPITOLO SECONDO ORGANI

ART. 6

Sono organi della Consulta:

- L'Assemblea Generale
- Il Comitato Animatore
- Il Segretario Generale
- L'Amministratore

ART. 7

ASSEMBLEA GENERALE

§ 1 *Composizione*

L'Assemblea Generale è costituita dalle aggregazioni che fanno parte della Consulta. Ciascuna aggregazione è rappresentata dal suo Presidente o Responsabile diocesano. Il Presidente può essere affiancato o sostituito da un Delegato permanente.

Ogni aggregazione ha diritto ad un voto espresso dal Presidente o dal Delegato in sua assenza.

All'Assemblea partecipa il Vicario Episcopale per l'Apostolato dei Laici.

All'Assemblea sono invitati senza diritto di voto:

- gli Assistenti, Consulenti o Consiglieri ecclesiastici delle aggregazioni che ne fanno parte;
- i componenti l'Ufficio di Segreteria.

L'Assemblea Generale elegge, ad inizio di ogni seduta, il suo Presidente, su proposta del Segretario Generale che lo coadiuva nello svolgimento dei lavori.

§ 2 *Compiti*

L'Assemblea Generale

- delibera gli orientamenti e il programma di attività della CDAL e ne verifica l'esecuzione;
- delibera la costituzione di commissioni di studio aperte alle diverse sensibilità presenti in CDAL, commissioni permanenti e non, eventualmente integrate da esperti e recepisce le relazioni da esse elaborate, ne studia ed approfondisce i contenuti e può deciderne la pubblicizzazione. Esse sono strumenti di lavoro necessari alla CDAL per lo studio, l'approfondimento e il confronto nei diversi ambiti di apostolato, per favorire la comunione e la partecipazione, la conoscenza e lo scambio tra le aggregazioni, la crescita e la formazione del laicato. Nella complementarietà dei carismi e delle competenze sono chiamate ad elaborare letture e proposte per una pastorale integrale;
- approva lo stato di previsione e il rendiconto annuale della CDAL;
- fissa le quote annuali di partecipazione alle spese per l'attività;
- delibera le modifiche del presente Statuto, che entrano in vigore dopo l'approvazione dell'Arcivescovo.

L'Assemblea Generale elegge sei membri per il Comitato Animatore nel suo seno e tre persone che compongono la terna per la scelta del Segretario Generale da parte dell' Arcivescovo.

Le modalità di elezione sono definite nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

§ 3 *Convocazione*

L'Assemblea Generale si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l'anno ed in occasione delle sessioni del Consiglio Pastorale diocesano.

E' convocata dal Segretario su decisione del Comitato Animatore o su richiesta di un terzo dei membri della CDAL.

È validamente costituita con la presenza di un terzo dei membri aventi diritto al voto.

§ 4 *Deliberazioni*

L'Assemblea Generale delibera a maggioranza dei due terzi dei presenti aventi diritto al voto.

Per le modifiche delle norme statutarie e l'adozione e le modifiche del Regolamento è necessario il voto favorevole di due terzi dei membri aventi diritto al voto.

ART. 8

COMITATO ANIMATORE

§ 1 *Composizione*

Il Comitato Animatore è costituito:

- da sei membri eletti dall'Assemblea nel suo seno a norma di Regolamento;
- da due membri nominati dall' Arcivescovo tra i Responsabili diocesani delle aggregazioni laicali che fanno parte della CNAL;

- dal Presidente *pro tempore* dell'Azione Cattolica Italiana;
- dal Segretario Generale.

Il Comitato Animatore resta in carica per cinque anni.

Alle riunioni del Comitato Animatore presenza il Vicario episcopale per l'Apostolato dei laici o il delegato episcopale.

Il Comitato Animatore al completo fa parte del Consiglio Pastorale Diocesano.

§ 2 *Compiti*

Il Comitato Animatore è responsabile:

- dell'attuazione delle delibere dell'Assemblea Generale;
- della promozione dei rapporti con l' Arcivescovo;
- della promozione dei rapporti col Consiglio Pastorale diocesano e con gli Organismi di cui all'art. 5;
- della verifica della gestione amministrativa e della predisposizione dello stato di previsione e del rendiconto annuale.

ART. 9

SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale dura in carica cinque anni e il suo mandato è rinnovabile una sola volta. Cura l'esecuzione delle delibere del Comitato Animatore e quanto altro necessario sul piano esecutivo;

- cura i rapporti costanti con l' Arcivescovo e con le aggregazioni membri della CDAL e il necessario collegamento con le commissioni costituite;

- tiene i collegamenti con il Direttivo del Consiglio Pastorale diocesano e degli Organismi di cui all' art. 5;
- rappresenta la CDAL nei rapporti con la comunità ecclesiale e civile;
- prepara la relazione annuale e quinquennale del lavoro svolto da presentare all' Assemblea;
- è responsabile della redazione dei verbali e di ogni comunicazione che riguarda l' attività della CDAL e provvede alla conservazione dell' Archivio;
- è responsabile dell' Ufficio di Segreteria, che costituisce – appurati la disponibilità e l'impegno delle Aggregazioni di appartenenza - con collaboratori opportunamente scelti tra i quali, eventualmente, i segretari eletti dalle commissioni di studio costituite.

ART. 10

AMMINISTRATORE

L'Amministratore eletto dal Comitato Animatore, dura in carica cinque anni e il suo mandato è rinnovabile una sola volta. Egli è responsabile della gestione amministrativa della CDAL.

ART. 11

FINANZIAMENTO

Al finanziamento della CDAL si provvede mediante le quote annuali versate dalle aggregazioni membri, l'eventuale contributo dell' Ufficio Amministrativo della Diocesi e altri contributi liberi.

La quota annuale è composta da un contributo fisso uguale per tutte le aggregazioni ed un eventuale contributo aggiuntivo corrisposto in base ad esigenze o iniziative particolari.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

Art.1 Assemblea Generale: Modalità di convocazione

La convocazione delle Assemblee ordinarie deve essere comunicata almeno 15 giorni prima la data fissata e quella delle Assemblee elettive almeno 45 giorni prima.

Art. 2 Comitato Animatore

Per la elezione dei membri del Comitato Animatore si formerà una lista unica dei Presidenti o Responsabili o Delegati permanenti delle Aggregazioni della CDAL che si dichiarano disponibili a far parte del Comitato e la cui candidatura presentata dall'aggregazione di appartenenza del candidato, deve essere sostenuta dall'adesione di almeno tre Aggregazioni membri della CDAL.

La candidatura deve pervenire alla segreteria della CDAL almeno un mese prima dell'assemblea elettiva.

Ciascuna aggregazione può candidare un solo rappresentante e sottoscrivere per la candidatura di non più di tre rappresentanti.

Nella votazione si possono esprimere non più di due preferenze.

Se un membro del Comitato Animatore cessa dalla sua carica associativa gli subentra per il quinquennio corrente chi gli succede nell'Aggregazione di cui è espressione.

Art. 3 Segretario Generale

§ 1 Presentazione delle candidature

La candidatura a Segretario Generale, sottoscritta dall'interessato e presentata da almeno cinque aggregazioni membri della CDAL, deve pervenire alla Segreteria della CDAL almeno un mese prima dell'Assemblea Generale. La lista delle candidature sarà unica. Le Aggregazioni possono sottoscrivere la candidatura di tre nominativi.

Nella votazione può essere espressa una sola preferenza.

I tre nominativi che hanno ricevuto il maggior numero di voti formano la terna da inviare all' Arcivescovo per la nomina del Segretario Generale.

In caso di parità di voti, si procederà al ballottaggio.

§ 2 Elezione del Segretario

Per quanto riguarda il Comitato Animatore lo Statuto indica che esso deve essere espresso dall' Assemblea dal proprio seno.

Per l'elezione del Segretario questa clausola non viene posta, onde lasciare alla responsabilità e valutazione dell' Assemblea l' elezione del Segretario anche al di fuori della medesima, sia per la sua specifica ministerialità, sia per il compito di primaria responsabilità che lo Statuto gli assegna e che richiede che l' impegno del Segretario sia a tempo pieno.

Art. 4 Commissioni di studio

Le commissioni di studio possono essere permanenti o costituite temporaneamente per eventuali esigenze pastorali.

Le aggregazioni sceglieranno le Commissioni in cui inserirsi.

Ciascuna Aggregazione partecipa stabilmente ad almeno una Commissione permanente.

Ogni Commissione elegge al suo interno un Segretario che è responsabile della conduzione dei lavori e riferisce al Comitato Animatore.

Norma Transitoria

Dopo l' approvazione del presente Statuto da parte dell' Arcivescovo, per la prima elezione del Segretario e del Comitato Animatore non si applicheranno i termini previsti per la convocazione e la presentazione delle candidature.